



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DDL MADE IN ITALY**

Disegno di legge recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (c.d. **Ddl Made in Italy**) trasmesso alla Camera dei Deputati (AC1341) per l'avvio dell'iter parlamentare.

## SOMMARIO

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI .....</b>	<b>3</b>
1. Fondo nazionale del <i>made in Italy</i> (art. 4) .....	3
2. Sostegno all'imprenditoria femminile (art. 5) .....	3
3. Misure di incentivazione della proprietà industriale (art. 6) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE .....</b>	<b>4</b>
1. Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo (art. 8) .....	4
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY .....</b>	<b>5</b>
1. Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta.....	5
1.1. Contrassegno per il <i>made in Italy</i> (art. 31) .....	5
1.2. Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici (artt. 35 e 36) .....	5
2. Lotta alla contraffazione .....	6
2.1. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2005, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte (art. 41) .....	6
2.2. Modifica all'articolo 517 del codice penale, in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 42) .....	6
2.3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro (art. 43) .....	6
2.4. Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro (art. 44).....	7
2.5. Operazioni sotto copertura (art. 45).....	7
2.6. Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione (art. 46) .....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE .....</b>	<b>8</b>
1. Liceo del <i>made in Italy</i> (art. 13) .....	8
2. Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy" (art. 14).....	8
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE .....</b>	<b>9</b>
1. <i>Blockchain</i> per la tracciabilità delle filiere (art. 37).....	9
2. Imprese del <i>made in Italy</i> nel mondo virtuale e immersivo (art. 38) .....	10
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE .....</b>	<b>10</b>
1. Giornata nazionale del <i>made in Italy</i> (art. 3).....	10

2. Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale (art. 7) .....	11
3. Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica (art. 10) .....	11
4. Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del <i>made in Italy</i> (art. 15).....	12
5. Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati regionali (art. 24) .....	12
6. Promozione e comunicazione degli interventi in materia di <i>made in Italy</i> (art. 47) 13	
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO .....</b>	<b>13</b>
1. Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica (art. 23) .....	13
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA .....</b>	<b>14</b>
1. Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale (art. 16) .....	14
2. Registrazione di marchi per i luoghi della cultura (art. 17) .....	14
3. Rafforzamento della tutela dei domini <i>internet</i> riferiti al patrimonio culturale (art. 18).....	14
4. Imprese culturali e creative (art. 19) .....	15
5. Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale (art. 20) .....	15
6. Contributo per le imprese culturali e creative (art. 21) .....	16
7. Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative (art. 22) .....	16
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI .....</b>	<b>16</b>
1. Misure di semplificazione per la filiera della nautica (art. 9) .....	16
<b>DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>17</b>
1. Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche (art. 11) .....	17
2. Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta (art. 12) .....	17
3. Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero (art. 25) .....	18
4. Promozione della cucina italiana all'estero (art. 26) .....	18
5. Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo (art. 28) .....	19
6. Distretti del prodotto tipico italiano (art. 30) .....	20

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI**

### **1. Fondo nazionale del *made in Italy* (art. 4)**

L'articolo 4 istituisce il "*Fondo nazionale del made in Italy*", con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

Il Fondo ha l'obiettivo di sostenere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche con riguardo alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.

Il Fondo potrà investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea degli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, la definizione degli elementi attuativi della misura, ivi compresa l'individuazione del soggetto gestore della stessa.

### **2. Sostegno all'imprenditoria femminile (art. 5)**

Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle misure previste dal capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo rotativo di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto viene rifinanziato per 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinati specificatamente all'imprenditoria femminile.

Le agevolazioni prevedono un *mix* di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90 per cento delle spese totali ammissibili.

### **3. Misure di incentivazione della proprietà industriale (art. 6)**

Per l'anno 2024 viene finanziato il "*Voucher 3I*" (Investire In Innovazione), finalizzato a promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione.

Il *Voucher 3I* è destinato alle *start up* innovative e alle microimprese, e può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

I criteri e le modalità di attuazione del *Voucher 3I* saranno definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione finanziaria è pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del *Voucher 3I*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sulle risorse stanziare nel limite dell'1,5 per cento.

Il *Voucher 3I* è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE**

### **1. Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo (art. 8)**

L'articolo 8 prevede misure di sostegno in favore della filiera delle fibre tessili naturali e delle fibre provenienti da processi di riciclo. Il principale obiettivo della disposizione è di costruire le basi per sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a fronteggiare le sfide della globalizzazione, sperimentando nuove metodologie per avvantaggiarsi delle opportunità tecnologiche e di mercato, con lo scopo del loro trasferimento nel settore delle fibre tessili naturali.

A questo scopo viene previsto che, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuova e sostenga, nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione o riciclo di fibre di origine naturale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

Le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore incaricato della sua gestione saranno individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI PRODOTTI *MADE IN ITALY***

### **1. Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta**

#### **1.1. Contrassegno per il *made in Italy* (art. 31)**

La disposizione è volta a tutelare e a promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale per un più efficace contrasto alla falsificazione.

Le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, infatti, su base volontaria, apporre sui beni il contrassegno di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o in congiunzione con la dizione «*made in Italy*».

La disciplina sostanziale è rimessa ad un successivo decreto ministeriale del MIMIT, adottato, di concerto con il MAECI e con il MEF, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, che individuerà:

- a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno;
- b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
- c) le modalità e i criteri per la richiesta;
- d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali sarà possibile ottenere il contrassegno;
- e) le regole che le imprese dovranno rispettare per il suo utilizzo;
- f) la tecnologia da impiegare per garantire una certificazione e una tracciabilità della filiera dei prodotti.

#### **1.2. Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici (artt. 35 e 36)**

L'articolo 35 riconosce alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica (artt. 33 e 34 del provvedimento in commento) il potere di adottare disciplinari di produzione, da depositare presso le CCIAA del territorio di riferimento, contenenti:

- a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
- e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle partiche specifiche utilizzati;
- f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

L'articolo 36 concede alle associazioni di produttori che perseguano tra i propri scopi la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare un contributo, le cui modalità di erogazione saranno definite con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, per le spese

di consulenza tecniche relative alle qualità ed alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione.

## **2. Lotta alla contraffazione**

### **2.1. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2005, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte (art. 41)**

L'articolo in esame prevede un inasprimento del regime sanzionatorio, attualmente in vigore, per coloro che commercializzano o acquistano merci contraffatte.

In particolare, la disposizione modifica i commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, aumentando da € 100,00 ad € 300,00 l'importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Ulteriore modifica apportata dal citato articolo 41 riguarda l'utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni (articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 35/2005); si prevede infatti che, nel caso in cui la sanzione venga applicata da un organo di polizia locale, le somme ricavate, dovranno essere interamente destinate all'ente locale competente e non più ripartite tra questo e lo Stato nella misura del 50 per cento.

### **2.2. Modifica all'articolo 517 del codice penale, in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 42)**

La disposizione modifica l'articolo 517 c.p. concernente la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Viene, infatti, inserita tra le fattispecie soggette alla pena prevista dal citato articolo anche la mera detenzione, finalizzata alla vendita, di prodotti industriali, con nomi marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### **2.3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro (art. 43)**

La disposizione modifica il codice di procedura penale in materia di distruzione di merci contraffatte oggetto di sequestro.

In particolare, il comma 1, lettera a), della disposizione in commento, sostituisce il comma 3-*bis* dell'articolo 260 c.p.p. prevedendo il prelievo di campioni di merce contraffatta e l'immediata distruzione della merce residua, salvo che questa risulti indispensabile per la prosecuzione delle indagini; in tale ipotesi, l'autorità giudiziaria può disporre la conservazione con provvedimento motivato. Inoltre, anche la persona offesa può richiedere la distruzione della merce contraffatta qualora il decreto di sequestro o di convalida non sia più assoggettabile a riesame.

Il comma 1, lettera b), dell'articolo in esame prevede, invece, una nuova formulazione del comma 3-ter dell'articolo 260 c.p.p., relativo ai procedimenti a carico di ignoti, imponendo alla polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative. La distruzione può essere effettuata dopo 15 giorni (invece di 3 mesi) dalla comunicazione all'autorità giudiziaria ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni.

#### **2.4. Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro (art. 44)**

Nell'ottica di semplificare le attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, viene integrato l'articolo 81, comma 1, delle norme di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disponendosi che l'elenco dei beni contraffatti possa essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e che la quantificazione di questi possa essere effettuata per massa, volume o peso.

#### **2.5. Operazioni sotto copertura (art. 45)**

L'articolo 45 modifica, al fine di rafforzare gli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, ampliando le ipotesi di non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano operazioni sotto copertura o attività di tipo investigativo.

Nel dettaglio, viene inclusa, tra le fattispecie delittuose esenti da punibilità di cui all'articolo 517-*quater* c.p., anche il reato relativo alle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **2.6. Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione (art. 46)**

L'articolo 46 inserisce, sempre nell'ottica di disincentivare la commissione di reati concernenti la contraffazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, il comma 5-*quater* all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La condanna per reati in materia di contraffazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del suddetto decreto legislativo, diviene, infatti, circostanza rilevante nella valutazione della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

La collaborazione prestata dallo straniero viene, inoltre, positivamente valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE**

### **1. Liceo del *made in Italy* (art. 13)**

La disposizione prevede l'introduzione, nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, dell'opzione "*made in Italy*", che dall'anno scolastico 2024-2025 assorbirà, arricchendola, quella economico-sociale dell'attuale percorso del liceo delle scienze umane, per promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, nell'ottica dell'allineamento fra domanda ed offerta di lavoro.

Il nuovo percorso liceale sarà disciplinato con successivo regolamento, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, in base ai criteri già stabiliti nell'articolato per quanto riguarda i risultati di apprendimento specifici.

### **2. Fondazione "*Imprese e competenze per il made in Italy*" (art. 14)**

L'articolo 14 istituisce la fondazione denominata "*Imprese e competenze per il made in Italy*" con il compito di promuovere il raccordo fra i nuovi licei del *made in Italy* - istituiti ai sensi del precedente articolo 13 - e le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mercato del lavoro.

Annualmente, la fondazione conferirà il premio di "*Maestro del made in Italy*" a imprenditori che si saranno distinti per la loro capacità di trasmettere alle nuove generazioni saperi e competenze nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione dei giovani.

Obiettivo della fondazione, attraverso l'attivazione di sinergie con tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, sarà creare un ecosistema in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.

Membri fondatori della fondazione sono il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministero dell'istruzione e del merito, che ne definiranno gli obiettivi strategici con l'adozione di un atto d'indirizzo.

Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione, che conterrà anche i criteri e le modalità di adesione per enti pubblici e soggetti privati e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

### 1. *Blockchain* per la tracciabilità delle filiere (art. 37)

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'eshaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.

La definizione di "*tecnologie basate su registri distribuiti*" è contenuta all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Si tratta di tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* viene istituito un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al su citato decreto-legge. Il catalogo nazionale provvede, altresì, al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'*European Blockchain Services Infrastructure*, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'*Italian Blockchain Services Infrastructure*.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* concede alle piccole e medie imprese che ne fanno richiesta:

- a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;
- b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

- a) le risorse previste dal comma 6 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) di cui sopra;
- b) è determinato l'ammontare del contributo;
- c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;
- d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse;
- e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

Come disposto al comma 6, gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dell'articolo sono pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 nonché, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l'anno 2025.

## **2. Imprese del *made in Italy* nel mondo virtuale e immersivo (art. 38)**

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*.

A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Per le finalità di cui sopra è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse.

Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Giornata nazionale del *made in Italy* (art. 3)**

L'articolo 3 riconosce il 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di primo e secondo grado e i luoghi di produzione.

Per celebrare la Giornata nazionale del *made in Italy*, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e valorizzazione del *made in Italy*.

## **2. Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale (art. 7)**

L'articolo 7 dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova interventi a favore della Filiera del legno-arredo volti a sostenere la vivaistica, la creazione ed il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno. Sono autorizzati, a tal fine, investimenti finalizzati ad incrementare il livello tecnologico delle imprese interessate tramite l'incentivazione all'automatizzazione delle fasi della produzione e l'acquisto di nuovi macchinari. Con gli interventi effettuati nelle aree interessate vengono altresì favoriti la sostenibilità e il ripristino vivaistico.

In tale contesto, viene disposto per il 2024 lo stanziamento di 25 milioni di euro così suddivisi: 15 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto e 10 milioni per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, vengono individuati tramite decreto del MIMIT di concerto con il MEF, il MASAF e il MASE, i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni nonché il soggetto incaricato della relativa gestione.

L'articolo in commento, infine, modifica, per semplificare il procedimento di autorizzazione degli interventi selvicolturali e potenziare la possibilità di approvvigionamento della materia prima necessaria alla filiera, l'articolo 149, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), sostituendo le parole: "*indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)*" con le seguenti: "*indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)*".

## **3. Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica (art. 10)**

Al fine di agevolare il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica negativamente condizionato dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, si dispone che vengano individuate tramite DPCM, adottato su proposta del MIMIT di concerto con il MASE e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le aree di interesse strategico nazionale destinatarie delle misure di semplificazione procedurale per il rilascio delle autorizzazioni.

Viene disposto che, in caso di ritardo nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi competenti, il MIMIT trasmetta una diffida a provvedere entro 15 giorni così come definito dall'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 – "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

La disposizione prevede, altresì, che per ovviare al possibile perdurare del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni e al fine di semplificare lo stesso si possa procedere alla nomina, a titolo gratuito, di uno o più commissari *ad acta* nelle zone identificate di interesse strategico, individuati dal Cdm su proposta del MIMIT.

Il provvedimento si applica per una durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

#### **4. Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* (art. 15)**

Al fine di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana viene istituita l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*. Si prevede che siano esposti prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano messi a disposizione a titolo gratuito dalle imprese interessate.

La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*" (di cui all'articolo 14 del provvedimento in commento) che nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse ne individua la sede.

#### **5. Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati regionali (art. 24)**

Il MIMIT promuove il settore fieristico nazionale considerato cruciale per la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. E' previsto, a tal fine, per l'anno 2024 lo stanziamento di 10 milioni di euro per la concessione di *voucher* a fondo perduto destinati alle imprese dei settori per i quali i costi di allestimento degli *stand* in fiere internazionali organizzate sul territorio nazionale costituiscono una possibile barriera economica.

Sono, altresì, stanziati per l'anno 2023 10 milioni di euro a fondo perduto destinati ai mercati regionali al fine di incentivare interventi di innovazione e ammodernamento degli spazi espositivi per migliorarne l'organizzazione, diversificare le offerte dei prodotti e aumentarne l'attrazione a livello turistico.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, con decreto del MIMIT di concerto con il MEF, il MAECI, il MASAF e il MIT sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo che definiranno:

- la ripartizione delle risorse;
- la definizione di criteri e priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
- le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
- i criteri e le modalità per la selezione dei mercati regionali da finanziare;
- le modalità necessarie ad evitare la sovrapposizione con interventi già previsti dalla legislazione vigente.

Il MIMIT può avvalersi per l'attuazione delle misure di cui sopra di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell'1,5 per cento a valere sui relativi stanziamenti.

Le misure di sostegno previste dalla presente disposizione sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

## **6. Promozione e comunicazione degli interventi in materia di *made in Italy* (art. 47)**

Al fine di avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese relativamente agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dal provvedimento in commento, viene disposto lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Gli stessi fondi saranno utilizzati per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del MIMIT.

Le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra sono individuate con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

### **1. Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica (art. 23)**

L'articolo 23 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un comitato nazionale la cui attività è diretta ad accrescere l'attrattività turistica del Paese e la competitività del settore, assicurando che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazione turistica avvengano in un quadro unitario di riferimento.

Si ricorda che, fra le missioni e funzioni attribuite al Ministero, vi è quella di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche del turismo nazionali, nell'ambito della competenza dello Stato, in rapporto con le regioni e con gli enti locali, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Il comitato, così istituito, è presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri Ministeri in ragione della competenza per materia.

Compito del comitato è assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale.

Le norme di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del turismo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale (art. 16)**

L'articolo 16 introduce la definizione di patrimonio culturale "*immateriale*" - quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese - attribuendo la competenza della relativa promozione, valorizzazione e salvaguardia al Ministero della cultura e, per i profili di competenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle amministrazioni competenti.

La disposizione modifica, altresì, l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, specificando che il Ministero della cultura esercita le attribuzioni spettanti allo Stato, tra l'altro, in materia di beni culturali materiali e immateriali, nonché l'articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo, intervenendo sulla determinazione delle aree funzionali di competenza del suddetto Ministero. Da un lato, si prevede che quest'ultimo svolga le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale; dall'altro, si espunge dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

### **2. Registrazione di marchi per i luoghi della cultura (art. 17)**

Con l'obiettivo di incrementare il mantenimento finanziario autonomo e la conoscenza del patrimonio culturale, l'articolo 17 prevede la possibilità, per gli istituti e i luoghi della cultura, di registrare il marchio che li caratterizza, che potrà essere anche concesso in uso a terzi a titolo oneroso. Le somme erogate a tal fine vengono riassegnate, tramite appositi decreti del Ministro dell'economia e finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura da destinare alle medesime finalità.

### **3. Rafforzamento della tutela dei domini *internet* riferiti al patrimonio culturale (art. 18)**

Al fine di promuovere azioni per rafforzare la tutela dei siti riferiti al patrimonio culturale, l'articolo 18 prevede la possibilità, per il Ministero della cultura, di stipulare specifici protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali per garantire che il dominio caratterizzato dall'estensione ".it" sia strumento attraverso il quale promuovere l'identità culturale del Paese.

#### **4. Imprese culturali e creative (art. 19)**

L'articolo 19 qualifica le imprese culturali e creative come qualunque ente - inclusi quelli costituiti nelle forme previste dal libro V del codice civile - che, indipendentemente dalla sua forma giuridica:

1. svolge attività in modo stabile e continuativo con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;
2. ha per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Per quanto riguarda i beni culturali, si ricomprendono nella definizione quelli individuati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), mentre nelle altre due categorie - attività e prodotti culturali - sono ricompresi beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e *design*, arti visive, spettacoli dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

Modalità e condizioni per il riconoscimento e revoca della qualifica di impresa culturale e creativa sono demandate ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

Nella definizione di imprese culturali e creative vengono ricomprese anche le *start up* innovative in possesso dei requisiti previsti dall'articolo in commento, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative.

Le imprese culturali e creative si iscriveranno, infatti, in un'apposita sezione del registro delle imprese tenuto dalle CCIAA, a cui è attribuito il compito di trasmettere ogni anno al Ministero della cultura il relativo elenco. Esse hanno la facoltà di introdurre nella propria denominazione sociale l'apposita dicitura "*impresa culturale e creativa*" o l'acronimo "*ICC*" e di utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

#### **5. Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale (art. 20)**

L'articolo 20 istituisce presso il Ministero della cultura un apposito Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, demandando ad un decreto del medesimo Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, la definizione delle relative modalità di attuazione.

Si tratta di un Albo che non comporta innovazioni o la necessità di dare vita ad appositi sistemi informatici per la sua tenuta, rientrando nelle attività ordinarie che sono svolte dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura.

Le imprese culturali e creative iscritte all'albo vengono registrate, al contempo, sul portale del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) del suddetto ministero.

## **6. Contributo per le imprese culturali e creative (art. 21)**

Nell'ambito della competenza in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* del Ministero della cultura ed al fine di rendere maggiormente competitivo il settore, vengono destinati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per l'erogazione di contributi a fondo perduto in conto capitale a favore degli investimenti delle imprese culturali e creative effettuati nel territorio nazionale.

La definizione delle condizioni, delle modalità e dei termini per la concessione dei contributi sono demandate a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **7. Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative (art. 22)**

L'articolo 22 prevede l'adozione del "*Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative*" di durata triennale. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

- a) definire le modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti;
- b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
- c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
- d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
- e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
- f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Misure di semplificazione per la filiera della nautica (art. 9)**

L'articolo 9 prevede misure di semplificazione per la filiera nautica. In particolare – attraverso l'introduzione del comma 1-ter nell'articolo 58 del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) - viene ridotto a 7 giorni

(rispetto gli attuali 60 giorni) il termine previsto per l'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto nell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **1. Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche (art. 11)**

Con l'obiettivo di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, si prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adotti linee guida per stabilire i criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, che dovranno essere valutati da parte delle stazioni appaltanti.

Le linee guida dovranno essere adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La valutazione dei criteri contenuti nelle linee guida da parte delle stazioni appaltanti, dovrà essere effettuata anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi, dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 (vale a dire le diverse convenzioni OIL sulla libertà di associazione, sull'abolizione del lavoro forzato, sull'età minima, ecc.) e del fatto che le stazioni appaltanti devono contribuire (cfr. articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA, attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara, almeno delle specifiche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi che saranno previsti nelle linee guida, potrà essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di cui all'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023).

### **2. Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta (art. 12)**

Viene istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) una commissione tecnica con il compito di:

- effettuare indagini e approfondimenti tecnici,
- e redigere linee guida

al fine di individuare le lavorazioni di particolare qualità della pasta di semola di grano duro (articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187), così da garantire ai produttori la possibilità di darne evidenza sull'etichetta del prodotto e ai consumatori di essere correttamente informati.

La Commissione è composta da un rappresentante del MIMIT, uno del MASAF, uno del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto.

Ai componenti della commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

### **3. Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero (art. 25)**

L'articolo in commento introduce la possibilità, per i ristoratori che all'estero offrono prodotti enogastronomici conformi alle tradizioni italiane, di richiedere il rilascio della certificazione distintiva di qualità di "ristorante italiano nel mondo".

La suddetta certificazione è volta a sostenere e a valorizzare la ristorazione di qualità, nonché a contrastare l'utilizzo speculativo che determina il c.d. fenomeno dell' *"italian sounding"*.

La disposizione prevede che tale certificazione distintiva sia rilasciata previa verifica dei requisiti di onorabilità (articolo 51 c.p.p) del titolare dell'attività, del coniuge, dei parenti entro il primo grado e degli eventuali soci, su istanza del ristoratore, da un ente certificatore accreditato, sulla base di una tariffa approvata e di un successivo disciplinare, da adottarsi con decreto ministeriale del MASAF e del MAECI.

Il suddetto disciplinare, nell'individuare i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, dovrà, principalmente, tenere in considerazione l'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti italiani quali: DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT.

La norma prevede una durata triennale della certificazione, che decorre dalla data in cui è stata rilasciata ed è rinnovabile, su richiesta dell'interessato, nei tre mesi antecedenti la scadenza.

Da ultimo, l'articolo in esame dispone la revoca della certificazione nel caso in cui dovessero venire meno i requisiti di onorabilità sopra richiamati.

### **4. Promozione della cucina italiana all'estero (art. 26)**

La disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di incentivare il consumo dei prodotti nazionali di qualità all'estero.

I criteri e le modalità di utilizzo del suddetto fondo verranno stabilite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome.

## **5. Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo (art. 28)**

La disposizione in commento prevede l'istituzione, presso il MASAF, del Fondo - con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose registrate (regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, regolamento (UE) n. 2019/787 del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche), e dei prodotti agroalimentari di imprese italiane.

Vengono, inoltre, elencate le attività volte a proteggere i suddetti settori, ammesse al finanziamento del fondo:

- a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, o quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG.;
- b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali;
- c) attività legate alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio;
- d) attività volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*;
- e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG., che subiscano gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
- f) attività dirette verso i Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

Si prevede, inoltre, che, per le ultime tre attività sopra riportate, possa essere coinvolto l'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Le risorse del fondo saranno destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese da imprese con sede legale e operativa in Italia.

Da ultimo, si rileva che la disciplina e i criteri di finanziamento delle suddette attività, saranno stabiliti con uno o più decreti del MASAF, di concerto con il MAECI e il MEF, che dovranno essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

## **6. Distretti del prodotto tipico italiano (art. 30)**

Per promuovere e sviluppare le filiere agroalimentari italiane, valorizzando le produzioni locali e garantendo l'autenticità dei prodotti tipici italiani, la disposizione in esame prevede l'istituzione, presso il MASAF, del Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La disposizione in commento definisce i "*distretti del prodotto tipico italiano*", i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare a valenza fortemente territoriale.

Il riconoscimento dei distretti avviene, su proposta della regione o dalla provincia autonoma competente, con decreto del MASAF, che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) la potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
- b) la rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;
- c) il ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

Inoltre, per incentivare la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, che devono prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili.

Da ultimo, la norma consente di riconoscere tra i distretti del prodotto tipico italiano, anche i distretti del cibo, già disciplinati per il settore agricolo dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, purché in possesso dei requisiti sopra riportati.